

Intestazione

Fatto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La causa ha ad oggetto la domanda di Um. Va. di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo rep. ... e racc. ... (estinto anticipatamente in data 16.11.2006) per pattuizione di interessi usurari e anatocistici e conseguente condanna di ... al pagamento in favore del Va. di Euro 35.003,13 per interessi illegittimamente corrisposti.

A fondamento della propria domanda il Va. rilevava che il c.d. ammortamento alla francese produceva un effetto distorsivo avente ad oggetto la restituzione di interessi con una proporzione più elevata così comportando l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici.

Si costituiva rilevando (a) la prescrizione delle pretese restitutorie aventi ad oggetto le somme versate prima del 24.07.2015; (b) l'infondatezza delle ragioni avversarie. ... chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e la condanna del Va. ex art. 96, I o III comma, c.p.c.

Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti stante la revoca della CTU ammessa dal giudice precedentemente assegnatario.

Assegnata la causa alla scrivente con provvedimento del novembre 2017, la stessa passa oggi in decisione a seguito di discussione orale. Le parti hanno concluso come da verbale cui è allegata la presente sentenza.

Ciò premesso, le domande attoree sono infondate.

In punto di anatocismo e specifiche modalità di ammortamento - conformemente alla giurisprudenza maggioritaria - la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Questo giudicante ritiene pertanto, che l'anatocismo sia incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese "difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (in questo senso, anche Tribunale Verona n. 758/15).

In pratica ciascuna rata comprende il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. A tal proposito si legga, fra le tante, sentenza del Tribunale di Siena del 17 luglio 2014, ove si precisa che gli interessi sono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e che "ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto".

Pertanto, non si condivide il ragionamento secondo cui detta modalità di ammortamento comporta ex se un effetto distorsivo nel calcolo e nella applicazione degli interessi.

Ciò posto, si rileva inoltre che in punto di usura non è sufficiente la mera contestazione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, priva di qualunque indicazione circa i termini del presunto superamento dal tasso soglia; la parte che deduce la violazione del divieto di usura, ha infatti l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, onere nella fattispecie non soddisfatto dal semplice richiamo ad un asserito – ed escluso – effetto distorsivo dell'ammortamento alla francese. A ciò si aggiunga che al momento dell'estinzione il piano, come pacifico tra le parti, era in regolare ammortamento, non essendo tra l'altro mai stati applicati interessi moratori.

A tal proposito, vista la revoca della consulenza precedentemente ammessa, si precisa che, pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli.

Sulla base di quanto sopra premesso si ribadisce l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale non può sopperire alla genericità ed al difetto di allegazioni, altresì non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, con la conseguenza che deve esse negata qualora si tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Ordinanza Cass. Civ. n. 2311 del 2018 - che pur avendo ad oggetto un contratto di finanziamento, esprime, anzi conferma, il principio di specificità delle contestazioni - in cui si legge "La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento").

Ogni ulteriore contestazione è tardiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore, della complessità della causa e dell'attività svolta secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento.

Ciononostante, visto che l'asserito effetto distorsivo è stato mutuato dalla perizia econometrica in atti, si ritiene di poter escludere la sussistenza dei requisiti ex art. 96 c.p.c.

Le spese di CTU per l'attività svolta sino alla revoca, come liquidate nel decreto del 28.03.2018, devono essere poste per intero a carico di parte attrice.

Stante quanto sopra, non appare ingiustificata la mancata adesione di parte convenuta alla procedura di mediazione.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande attoree;

Condanna Va. Um. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Euro 5.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Spese di CTU come da decreto del 28.03.2018 definitivamente a carico di parte attrice, Um. Va..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Parma, 21 febbraio 2019